DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 3

Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione finanziaria

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e' sostituito dai seguenti: " 1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non puo' superare le duemilaquattrocentosedici unita', di cui quattro per il livello di funzione B, trentasei per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosettantadue per il livello di funzione E. 1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e' aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.". Ferma restando l'applicabilita' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica e', altresi', soppressa la voce "vice direttore generale e direttore centrale" unicamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella stessa tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo e' ridotta a millecinquecentoventisette. All'articolo 4, comma, 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "l'ufficio del coordinamento legislativo cui possono essere preposti un magistrato con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata, un avvocato dello Stato, o un funzionario parlamentare con non meno di nove anni di anzianita' nella carriera direttiva.". L'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogato.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1996, non più in vigore dal 19 marzo 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli/art-3-disposizioni-in-materia-di-personale-dell-amministrazione-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it